CASO 3

**DE PALO – MUSTARD**

1- Ci sono gli estremi per una responsabilità penale per l'incendio provocato. Il colonnello Mustard però non risponde in base all’articolo 423 in quanto è necessario il dolo ma in base all’articolo 449 che prevede una responsabilità penale anche per colpa (con una reclusione da uno a cinque anni). Quindi Mustard risulta responsabile pur non avendo voluto provocare l'incendio ma in quanto esso è stato causato dalla sua negligenza e imperizia. Siamo di fronte inoltre ad un reato di pericolo apparentemente astratto in quanto il legislatore non ha indicato la parola “pericolo” nella norma (l’assenza di tale termine nella fattispecie è tipica dei reati di pericolo astratto) ma viene comunemente concepito dalla giurisprudenza come un reato di pericolo concreto. Sarà quindi il giudice a valutare se c’è stata realmente una messa in pericolo per l’incolumità pubblica oppure no; valutando ad esempio quanto si è propagato, in quanto tempo è stato spento, ecc.

2- Anche per quanto riguarda la seconda condotta tenuta (o meglio) non tenuta dal colonnello, siamo di fronte a una responsabilità penale. Infatti l'articolo di riferimento, il 593, punisce l'omissione di soccorso ad una persona in pericolo con la reclusione (pena tipica dei delitti). Tale condotta omissiva si realizza infatti quando non viene prestata alcuna forma di aiuto o intervento, tra cui anche semplicemente contattare un'autorità. In quanto avvocati dobbiamo anche avvisare il cliente dicendo che se il soggetto in pericolo ha avuto, in seguito alla condotta omissiva, una lesione o è morto, la pena aumenta. Il reato omissivo del colonnello è contenuto nella categoria di “reati omissivi puri” in quanto la condotta omessa era dovuta indipendentemente dal risultato possibile (a differenza invece dei “reati commissivi mediante omissione” in cui la fattispecie si esaurisce solo al verificarsi di un certo risultato)